

PROVINCIA DI PERUGIA
AREA PROMOZIONE RISORSE AMBIENTALI
SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

N~~00~~**1** di rep.

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale dal fiume Timia (Teverone) loc. Ponte S. Agostino nel Comune di Bevagna, per il raffreddamento dei macchinari della centrale termoelettrica di "Bastardo" sita in loc. Ponte di Ferro nel Comune di Gualdo Cattaneo, assentita con D. I. n. 849 del 30.09.1996, alla Ditta ENEL S.p.A. oggi ENEL Produzione S.p.A con sede legale in Viale Regina Margherita, 125-00198 Roma.-C.F. e P. IVA n.05617841001-come da comunicazione di subentro n.001677 del 17 Febbraio 2000 fatta al Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Regionale alle OO.PP. per l'Umbria a seguito della dell'art. 13 del D.Lgs. 79/99 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". Il conferimento operato in virtù delle sopra richiamate norme di legge ha avuto effetto a decorrere dal 01.10.1999 mediante Atto Notaio Matilde Atlante, rep. N. 8622, Raccolta n. 4409 del 07.09.1999.

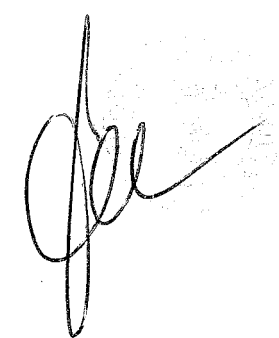
Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal Fiume Timia in loc. Ponte S. Agostino nel Comune di Bevagna è pari a moduli medi 2 (200 litri per secondo) equivalenti a moduli fiscali industriali pari a 2.1024 e moduli massimi 2,5 (250 litri per secondo) utilizzata per la refrigerazione dei meccanismi

ENEL PRODUZIONE		visto capo
Imp. di Sestaro		impianto
Prot. N. 702		
C2		
Data		
23 NOV. 2000		
CAPO IMPIANTO	☒	
IMP. ELETTRICO	☒	
S. Z. MANUTENZIONE	☒	
GRADINI	☒	
ARG. TEC.	☒	ARG. AMB.

il Responsabile Uff. **Chiodo**



motori della centrale Termoelettrica in loc. Ponte di Ferro nel Comune di Gualdo Cattaneo.

Art. 2

QUANTITA' D'ACQUA IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE.

La quantità di acqua in base alla quale viene stabilito il canone è quella corrispondente alla portata di moduli 2 (200 litri per secondo). Il canone annuo per l'uso industriale dell'acqua viene adeguato ai sensi del comma 1, lett. d) dell'art. 18 della Legge n. 36/94.

Art. 3

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA.

Le opere di presa dell'acqua sono state eseguite in ottemperanza alla concessione precedentemente assentita con D.I. n. TD/849 del 30.9.1996 alla Ditta ENEL SpA – in località Ponte S. Agostino nel Comune di Bevagna come risulta da verbale di visita locale di istruttoria redatto in data 28.9.2000 e consistono in una stazione di pompaggio e di una tubazione della lunghezza di metri 7.165 che immette l'acqua in un bacino di raccolta e di carico da cui parte una condotta di adduzione alle torri di refrigerazione. L'opera di sbarramento è costituita da una soglia in calcestruzzo alta circa metri 1 (uno) sul fondo alveo. Tali opere sono realizzate in conformità al progetto 12.05.65 che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art 4.

REGOLAZIONE DELLA PORTATA.

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di

quella concessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 152/99, il Concessionario dovrà installare e mantenere in regolare stato di esercizio a sua cura e con spese a proprio completo carico idonei dispositivi di misura dei volumi derivati consistenti in contatori di energia elettrica assorbita dai macchinari, contaore di funzionamento di ciascuna pompa, indicatore di portata acqua posto sulla condotta di mandata (unica per le tre pompe). La misura dei quantitativi di acqua derivata avverrà moltiplicando la portata media di pompaggio (468 mc/h) per la somma delle letture rilevate su ciascun contaore.

I volumi derivati e le portate prelevate dovranno essere trasmessi con cadenza semestrale (30 giugno-31 dicembre) al Servizio Difesa e Gestione Idraulica della Provincia di Perugia, per tutta la durata della concessione. La Provincia di Perugia per una più esatta determinazione della portata utilizzata si riserva di effettuare misure di portata per un periodo di anni dieci a totale carico della Ditta, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del citato Regolamento approvato con R.D. 14.08.1920 n. 1285. A tal fine il concessionario sarà tenuto a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie e a permettere e a favorire loro il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

Art. 5

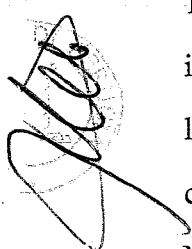
RESTITUZIONE

Le acque derivate dal fiume Timia in comune di Bevagna utilizzate dalla centrale del Bastardo in comune di Gualdo Cattaneo per la refrigerazione degli impianti, restituite al fiume Puglia come colature sono quantificate in circa 45 l/s per le 6000 ore medie di riferimento di funzionamento. Le

caratteristiche qualitative delle acque restituite dovranno essere rispondenti alle disposizioni dettate dal Testo aggiornato del D.Lgs. 152/99 integrato dal D. Lgs. 258/00 ed in particolare a quanto previsto dall'art. 45 dello stesso Decreto legislativo. L'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Autorità competente, come pure i rinnovi, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Perugia, Servizio Difesa e Gestione Idraulica.

Art. 6

OPERE DI CARICO



Sulle tubazioni di carico, eseguite in conformità del progetto in data 12.05.65 dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dalla Provincia di Perugia, per impedire l'infiltrazione e perdita delle acque la cui responsabilità rimane a totale carico del concessionario.

Nel progetto del 12.05.65 risulta che l'acqua deviata e raccolta non viene restituita al fiume Timia (Teverone).

Art. 7

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per difese della proprietà e del buon regime del Fiume Timia e del fiume Puglia in dipendenza della concessa derivazione. La Ditta concessionaria, assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni derivanti dalla derivazione, sollevando la Provincia di Perugia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.





Art.8

MINIMO DEFLUSSO VITALE DEL FIUME TIMIA

L'ENEL Produzione S.p.A dovrà lasciar defluire, senza richiedere alcun indennizzo, una quantità d'acqua tale da non pregiudicare il Minimo Deflusso Vitale ritenuto necessario dalla competente Autorità secondo quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 152/99 così come modificato dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 258.

Nelle more della definizione da parte dell'Autorità competente del citato valore di Minimo Deflusso Vitale la "Società ENEL Produzione" S.p.A. avrà l'obbligo di rilasciare ai sensi della Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere (A.B.F.T.) n. 97/18.12.2001, All. Ob. 3, punto 1, ultimo comma, una quantità di acqua pari a 612 litri per secondo.

Quando la Provincia di Perugia comunicherà alla "Società ENEL Produzione" S.p.A. i dati ufficiali relativi al Minimo Deflusso Vitale redatti dall'Autorità competente (Provincia, Autorità di Bacino del fiume Tevere o Regione dell'Umbria), la Società ENEL Produzione S.p.A. avrà l'obbligo immediato di rispettarli ed eventualmente adeguare le opere di presa e/o restituzione ai nuovi valori senza alcun indennizzo e senza possibilità alcuna di rivalsa..

Art. 9

DURATA DELLA CONCESSIONE.

La concessione assentita con D. I. n. TD/849 del 30.09.1996 avente scadenza il 31.05.1997 è rinnovata, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, ai sensi della normativa vigente per un periodo di 15 quindici anni a decorrere dal 1.06.1997 fino alla data del 31 maggio 2012.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 10

CANONE

Come previsto ai sensi dell'art 8 del disciplinare Rep.n.136 del 18.9.1995, l'ENEL Produzione S.p.A proseguirà nella corresponsione di anno in anno anticipatamente ed improrogabilmente, a decorrere dal 01.01.2004 l'annuo canone di € 27.173,82 (euro ventisettemilacentosettantatre//82) anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico di legge 18.10.1942 n. 1434 (art. 55 R.D. n. 1775/33).

Detto canone dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di febbraio di ogni anno su C.C.P. n. 24917064 intestato a Regione Umbria – e denominato “Canoni Regionali per utilizzo demanio – tesoreria” ed i versamenti dovranno altresì riportare la causale e l'anno a cui si riferiscono, il canone e gli estremi dell'utenza. (Prat.R.U.5400990 e Prat. Provincia di Pg. n.07).

Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle eventuali variazioni.

Art. 11

REVOCA PER INADEMPIENZA

Il mancato rispetto di quanto stabilito dai precedenti articoli comporterà la revoca immediata della presente concessione per inadempienza del concessionario che non avrà quindi nulla a pretendere per i conseguenti provvedimenti da parte dell'amministrazione.

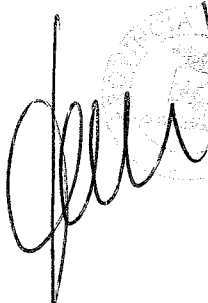
Art 12

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta concessionaria, ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- 
- a) Pagamento per canoni e sovracani arretrati a partire dal 01.12.2001 al 31.12.2004.
 - b) Il pagamento del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, previsto al c. 2, art. 11 del R.D. 1775/33 ed eseguito ai sensi della D.G.R. n. 925/03 punto 10.A.2 ultimo comma, pari ad una annualità del canone di cui al precedente art. 10, mediante fideiussione bancaria n. 3063/8200/239583 presso la banca SAN PAOLO IMI S.p.A., Filiale Imprese Roma Centro nell'interesse di Enel Produzione S.p.A. ha favore dell'Amministrazione Regionale, effettuabile anche mediante versamento sul conto corrente bancario, n. 200684, ABI 01005, CAB 03000 – B.N.L. Tesoreria regionale –Piazza Italia – con la causale: “Cauzione per concessione demanio idrico”, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere il concessionario per effetto della


CAUZIONE N. 3063/8200/239583
SAN PAOLO IMI S.p.A.




concessione medesima sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima ed incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza. Conseguentemente viene svincolata la fideiussione bancaria prestata presso (*l'Istituto di Credito San Paolo di Torino*) della somma di lire 24.000.000 (lireventiquattromilioni) come da atto n.15369 in data 02.04.1996.

- c) Il versamento ai sensi della D.G.P. n. 799 del 29.12.03 su c/c postale n.14265060 intestato a "Amministrazione Provinciale di Perugia - Servizio Tesoreria-Monte Paschi di Siena -Proventi Servizi Vari" , con la seguente causale "spese di istruttoria richiesta concessione o rinnovo grande derivazione" di € 741,77 (euro settecentoquarantuno//77) per spese di istruttoria e per l'esame della domanda ai sensi dell'art.11 1° comma del R.D. n.1285 del 14.8.1920 e ai sensi degli art. 16 bis e 16 ter della legge sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni (L. 790/1975 e della legge 15.11.1973 n. 765).

Art. 13

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.



Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le prescrizioni emanate a norma di legge dalle competenti Autorità, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 14

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Società ENEL Produzione S.P.A. elegge il proprio domicilio in viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA.

ART. 15

REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare viene registrato ai sensi dell'art. 5, punto 3, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986 n° 131 e s.m.e i..

Le spese di bollo, registrazione, spedizione, trascrizione e copia, inerenti il presente atto sono a totale carico del concessionario.

ART. 16

PRIVACY

Ciascuna delle parti contraenti autorizza l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati ed autorizza altresì al trattamento per i fini stabiliti dalla legge, comprese le comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti alla presente concessione, ove le stesse rendano più agevole la gestione degli atti.

Le parti prendono atto dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Perugia lì, 1.8 NOV. 2004

Il Concessionario

ENEL PRODUZIONE S.p.A.
U. B. T. BASTARDO
06035 GUALDO CATTANEO (Perugia)
c. f. e part. IVA 05617841001

Il Dirigente del Servizio

Ing. Lucio Gervasi